

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMPETITION & CONSUMER COMMISSION DELL'AUSTRALIA

Il presente Protocollo d'Intesa (“Protocollo”) intende stabilire un quadro volontario di cooperazione tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) e l’Australian Competition & Consumer Commission (“ACCC”), di seguito i “Partecipanti”.

Considerando che la Raccomandazione del 2014 del Consiglio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) relativa alla cooperazione internazionale in materia di indagini e procedimenti in materia di concorrenza, la Raccomandazione del 2005 del Consiglio dell'OCSE sul controllo delle operazioni di concentrazione e la Raccomandazione del 2019 del Consiglio dell'OCSE relativa all'azione efficace contro i cartelli *hard core* promuovono una più profonda cooperazione internazionale tra le Autorità della concorrenza;

Considerando che la Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE del 2016 sulla protezione dei consumatori nel commercio elettronico promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le Autorità preposte all'applicazione della normativa a tutela dei consumatori e le altre Autorità competenti, laddove opportuno, nel contesto del commercio elettronico globale;

Considerando il lavoro realizzato e in corso nell’ambito della Rete Internazionale della Concorrenza (ICN), del Network Internazionale per la Tutela dei Consumatori (ICPEN) e dell'OCSE sulla cooperazione, che il presente Protocollo integra e non sostituisce;

Convengono quanto segue:

I. ATTIVITA' BILATERALI

1. Nel rispetto delle leggi e delle *policy* e nei limiti delle risorse ragionevolmente disponibili, i Partecipanti intendono cooperare, anche nei modi seguenti:
 - a) scambiare informazioni sugli sviluppi relativi a questioni, politiche e norme in materia di concorrenza e tutela dei consumatori;
 - b) condividere migliori pratiche attraverso lo scambio di funzionari e di informazioni ed

esperienze su questioni di interesse reciproco, anche con riguardo a informazioni ed esperienze relative a metodi e priorità di *enforcement*, nonché le questioni e le tendenze in settori, mercati e attività economiche rilevanti per i consumatori e le imprese (come gli appalti pubblici, i mercati digitali e le pratiche scorrette a danno dei consumatori);

- c) scambiare esperienze sulle attività di *advocacy* e iniziative di sensibilizzazione in materia di concorrenza e tutela dei consumatori, in particolare nei confronti dei consumatori, delle imprese e del governo;
- d) sviluppare le competenze e l'efficacia delle autorità nello svolgimento di indagini conoscitive attraverso eventi di condivisione di esperienze e scambi di funzionari;
- e) sviluppare iniziative di potenziamento delle competenze o di assistenza tecnica finalizzate ad assistere altre autorità di concorrenza e tutela dei consumatori, fornendo formazione in aree di interesse reciproco; e
- f) collaborare a progetti di interesse reciproco, anche attraverso forum internazionali come l'ICN, l'ICPEN e l'OCSE.

II. COOPERAZIONE SUI CASI

- 2. I Partecipanti riconoscono che, quando indagano su questioni in materia di concorrenza e tutela dei consumatori, può essere nel loro interesse comune cooperare in casi appropriati, compatibilmente con i rispettivi ambiti di interesse di *enforcement*, le rispettive normative e le *policy* e le risorse disponibili. Fatto salvo quanto diversamente stabilito dai Partecipanti nel piano di lavoro o per iscritto, i Partecipanti sosterranno ciascuno le proprie spese per la cooperazione alle indagini in materia di concorrenza e di tutela dei consumatori.
- 3. I Partecipanti riconoscono che il presente Protocollo d'Intesa non pregiudica alcuna regolamentazione, politica o pratica adottata o attuata da ciascun Partecipante in relazione allo scambio di informazioni, comprese quelle ricevute da un soggetto richiedente il trattamento favorevole o l'immunità in riferimento a una condotta di cartello.

III. PIANO DI LAVORO

- 4. I Partecipanti intendono sviluppare un piano di lavoro sulle attività di cooperazione di cui alla sezione I, che sarà definito e rivisto di comune accordo. La necessità di un piano di lavoro sarà riesaminata dopo tre anni.
- 5. I Partecipanti si incontreranno regolarmente, preferibilmente almeno una volta l'anno, per discutere il piano di lavoro e le future attività di cooperazione.
- 6. Fatti salvi accordi differenti nel piano di lavoro, i Partecipanti sosterranno ciascuno le proprie spese relative alle attività di cooperazione di cui alla sezione I.

IV. COMUNICAZIONI

7. Ciascuno dei Partecipanti intende individuare un proprio ufficio incaricato di facilitare i contatti nell'attuazione dell'accordo.
8. Le comunicazioni avranno luogo in lingua inglese e possono avvenire per telefono, posta elettronica, videoconferenza, o di persona, come ritenuto appropriato.

V. RISERVATEZZA

9. Resta inteso che i Partecipanti non intendono comunicarsi informazioni se tale scambio di informazioni è vietato dalla normativa del Partecipante che le detiene o sarebbe incompatibile con l'interesse dello stesso Partecipante.
10. Nella misura in cui le informazioni vengono comunicate, il destinatario deve, compatibilmente con le sue leggi:
 - a. mantenere la riservatezza di tutte le informazioni che gli vengono comunicate;
 - b. rispettare le condizioni imposte dal Partecipante che fornisce le informazioni;
 - c. richiedere il consenso scritto del Partecipante che fornisce le informazioni a qualsiasi rilascio o divulgazione di dette informazioni.

VI. ENTRATA IN VIGORE

11. Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore dalla data della sua firma e si conviene che la cooperazione ai sensi del presente Protocollo continua fino a quando uno dei Partecipanti non desidera interrompere tale cooperazione, nel qual caso tale Partecipante si impegna a fornire un preavviso scritto di tre mesi della sua intenzione di interrompere la collaborazione con l'altro.
12. La cessazione del presente Protocollo non pregiudica l'attuazione delle attività già in corso ai sensi del presente Protocollo. Gli obblighi di cui alla sezione V conservano la loro validità anche alla cessazione del presente Protocollo.
13. I Partecipanti si riservano la loro piena discrezionalità nell'attuazione del Protocollo e nulla in esso è inteso a modificare leggi, *policy*, accordi o trattati esistenti o creare diritti o obblighi legalmente vincolanti o applicabili. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo sarà risolta amichevolmente mediante consultazione tra i Partecipanti.

Firmato a Sydney il 10 febbraio 2023, in quattro originali, due in lingua inglese e due in lingua italiana, entrambi i testi in lingua inglese e italiana aventi la medesima validità.

Per l' *Autorità Garante della*

Concorrenza e del Mercato

Roberto Auricchi

By Cass-Gottlieb
FINA CASS-GOTTLIEB

Per l' *Australian Competition &*

Consumer Commission